

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Vista la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 27 Maggio 2014, con la quale è stata istituita e fatta propria l'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina IMU – TASI – TARI e contestualmente è stato approvato il relativo Regolamento ai sensi di quanto stabilito dai commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii.;

Visto il comma 5 dell'articolo 3 e l'articolo 9 riguardanti il capitolo 2 del citato Regolamento che stabiliscono l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione degli immobili classati in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come specificatamente definita dal richiamato articolo 9;

Visto l'articolo 14 capitolo 2 del richiamato Regolamento che stabilisce le agevolazioni e più precisamente:

- Alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato, si applica l'aliquota dello 0,76%. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
- Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento;
- Alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento con obbligo di dichiarazione di variazione; detta agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona;
- Limitatamente alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, si applica, per una durata massima di tre anni l'aliquota dello 0,76 per cento con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire;
- Alle unità immobiliari locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi, si applica l'aliquota agevolata pari a zero;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2017 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018, per effetto dei quali appare opportuno confermare, per l'anno 2018 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU, come di seguito riportato:

ALiquota 4 per mille da applicare alle abitazioni principali classate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

ALiquota 10,6 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e ad alle aree edificabili;

ALiquota 7,6 per mille da applicare alle seguenti casistiche:

- Alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
- Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa;
- Alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento con obbligo di dichiarazione di variazione; l'agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona;
- Alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire;

ALiquota ZERO da applicare alle unità immobiliare locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi, si applica l'aliquota agevolata pari a zero;

Dato atto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite comporta un gettito stimato per l'anno 2019 lordo pari ad € 5.479.000,00, importo che decurtato della quota di alimentazione del F.S.C. ex. 1 c.380 L. 228/2012 , attualmente quantificato nell'importo anno 2018 pari ad €912.176,29, dalla quota di debito del F.S.C. quantificata nell'importo anno 2018 in € 424.662,34, **ammonta ad € 4.142.161,00** che sarà imputato alla tipologia 1.101 Imposte tasse e proventi assimilati piano finanziaio di V livello "E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione" del Bilancio finanziario di previsione 2019-2021 in corso di predisposizione, riferito al riversamento della quota di perequazione fabbisogni standard/capacità fiscale ipotizzata nella quantificazione 2018 (45%)in **€ 355.753,00, (** ed al gettito ordinario per l'importo residuo)

Considerato che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU anno 2019:
 - **ALIQUOTA 4 per mille** da applicare alle abitazioni principali classate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - **ALIQUOTA 10,6 per mille** da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e ad alle aree edificabili;
 - **ALIQUOTA 7,6 per mille** da applicare alle seguenti casistiche:
 - Alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
 - Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa;
 - Alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento con obbligo di dichiarazione di variazione; l'agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona;
 - Alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire.
 - **ALIQUOTA ZERO da applicare alle** unità immobiliare locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi;
- 3) di determinare la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;
- 4) Dato atto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite comporta un gettito stimato per l'anno 2019 lordo pari ad € 5.479.000,00, importo che decurtato della quota di alimentazione del F.S.C. ex. 1 c.380 L. 228/2012, attualmente quantificato nell'importo anno 2018 pari ad €912.176,29, dalla quota di debito del F.S.C. quantificata nell'importo anno 2018 in € 424.662,34, **ammonta ad € 4.142.161,00** sarà imputato alla tipologia 1.101 Imposte tasse e proventi assimilati piano finanziaio di V livello "E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione" del Bilancio finanziario di previsione 2019-2021 in corso di predisposizione (ed al gettito ordinario per l'importo residuo);

- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento IUC approvato con propria precedente deliberazione di n. 27 del 27/05/2014 e ss.mm.ii.;
- 6) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 446/97, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione